



Anno Prop. : 2014  
Num. Prop. : 1781

## Determinazione n. 1600 del 12/09/2014

**OGGETTO:** DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. - AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO - BIOLOGICO DEI RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON SEDE IN LOCALITÀ CÀ LUCIO DI URBINO (PU), IN ADEMPIMENTO ALL ORDINANZA PROVINCIALE N° 2/2014. DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152, PARTE II, TITOLO III BIS - ARTICOLO 29 NONIES - DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36 - DECRETO LEGISLATIVO N° 46 DEL 4 MARZO 2014 (TABELLA 5.3 DIRETTIVA 2010/75/UE, D.LGS 46/2014, D.G.R.M. N° 983/2014).

LA P.O. 13.3 NELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO 13 -  
AMBIENTE-AGRICOLTURA- FONTI RINNOVABILI- PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

**DOSSA CECCHINI ELISABETTA**

### VISTI

- la delibera della Giunta Provinciale n. 80 del 10/05/2012 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011/2013 ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".
- il D. Lgs. 267/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", ed in particolare:
  - l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
  - l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;
- la legge 7 agosto 1990, n° 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e le sue successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e le sue successive modifiche ed integrazioni, di seguito indicati complessivamente come “Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- .- gli articoli 7 e 12 del Regolamento dell’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 420 del 17/11/1998 e successive modifiche, concernenti rispettivamente, la responsabilità dirigenziale e le competenze dei dirigenti dei Servizi;
- la Delibera della Giunta Regionale della Regione Marche n. 639 del 03/04/2002 “Leggi Regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, n. 10/1999 - Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.”;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152, “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
- il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;
- la Legge Regionale n° 24 del 12 ottobre 2009 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e, nella fattispecie, l’articolo 3 (Funzioni delle Province), della medesima legge;
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 417 del 20.11.2009, ad oggetto “Competenze amministrative in materia di autorizzazioni ambientali (A.I.A.) ed applicazione delle fasi istruttorie. Decreto Regionale 12 giugno 2007, n. 6. Legge Regionale 24 dicembre 2007, n. 37”, che affida all’Ufficio 4.3.3.1 dell’Ente, le funzioni in materia di A.I.A., secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs.n. 59 del 18.02.2005 ed al trasferimento delle competenze disposto con le Leggi Regionali 12.06.2007, n.6 e 24.12.2008, n. 37 approvando nel contempo i documenti per l’istruttoria e la domanda A.I.A.;
- La Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009, avente ad oggetto “Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis

(Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

- l'Allegato I alla suddetta Delibera Regionale n° 1547/2009 - (Punto 1.2), il quale esplica i concetti di modifica sostanziale e non sostanziale per gli impianti dotati di A.I.A. , contemplando, tra le modifiche non sostanziali, quelle che necessitano di aggiornamento dell'autorizzazione, tramite revisione del provvedimento autorizzativo AIA da parte dell'Autorità competente;

- l'articolo 29 – nonies (Modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale, al comma 1, enuncia che: *“il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera 1 – bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”*;

- il documento istruttorio Prot 56563 del 11.09.2014 redatto dal Dott. Massimo Baronciani, allegato alla presente determinazione e di essa facente parte integrante;

## **RITENUTO**

- di condividere le risultanze del documento istruttorio allegato alla presente determinazione;

- che quanto sopra attesti, di fatto, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche non sostanziali ai sensi dell'articolo 29 – nonies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;.

- che la Delibera di Giunta Regionale Marche n° 1547 del 5 ottobre 2009 (avente ad oggetto *“Adeguamento ed integrazioni delle tariffe ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del Decreto Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (oggi Titolo III – bis*

*(Autorizzazione Integrata Ambientale), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) all'Allegato I, Punto 1.2), esplica i concetti di modifica sostanziale e non sostanziale per gli impianti dotati di A.I.A., contemplando, tra le modifiche non sostanziali, quelle che necessitano di aggiornamento dell'autorizzazione, tramite revisione del provvedimento autorizzativo AIA da parte dell'Autorità competente;*

FATTA SALVA la transitorietà del presente atto in virtù di eventuali successive modifiche, rettifiche, integrazioni, aggiornamenti, diffide, sospensioni e revoche, anche a seguito di atti emanati dalle competenti autorità legislative, esecutive e giudiziarie.

VISTI

- gli articoli 41, 42 e 44 dell'adeguamento del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera della Giunta Provinciale 11 luglio 2003, n° 272 che modifica ed integra le disposizioni di cui alla Delibera della Giunta Provinciale 17 novembre 1998, n° 420, concernenti la responsabilità dirigenziale e le competenze dei Dirigenti di Servizio;

- l'articolo 56 dello Statuto di questa amministrazione provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di Servizio.

**Visto** l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

## **DETERMINA**

- **di autorizzare**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 – nonies (modifica degli impianti o variazione del gestore) del Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152, ed ai sensi del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la gestione di un impianto di trattamento meccanico – biologico dei rifiuti presso la Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino (PU);

- **di stabilire** che il presente atto integra la precedente Delibera di Giunta Provinciale n° 182 del 1° agosto 2013 avente ad oggetto: "PROCEDIMENTO COORDINATO DI V.I.A. - A.I.A. - DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. - PROGETTO: "AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' LUCIO PER LA RICOMPOSIZIONE MORFOLOGICA E IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO" IN LOCALITA' CA' LUCIO, COMUNE DI

URBINO. GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.16 DEL D.LGS. N. 152/06 E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 29-NONIES E 213 DEL D.LGS 3 APRILE 2006, N° 152”;

- **di stabilire** che il presente atto integra la Delibera di Giunta Provinciale n° 182 del 1° agosto 2013;

- **di stabilire** che il presente atto si connette organicamente alla summenzionata Delibera di Giunta Provinciale n° 182 del 1° agosto 2013;

- **di stabilire** che, per quanto sopra, rimane fatto salvo quanto ulteriormente prescritto dalla *Delibera di Giunta Provinciale n° 182 del 1° agosto 2013*;

- **di precisare** che il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto ed eventuali successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 29 quatttuordecies (Sanzioni) di cui al Titolo III bis, Parte II, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'espletamento dei conseguenti doveri d'ufficio nei confronti della Autorità Giudiziaria;

- **di precisare** che la presente determina si intende rilasciata:

a) fatti salvi ed impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi;

b) in osservanza di tutte le leggi ed i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto.

- **di dare atto** che il responsabile dell'istruttoria è il Dott. Massimo Baronciani, Capoufficio dell'Ufficio 13.2.1 – Autorizzazioni agli impianti di Gestione dei Rifiuti; del Servizio 13 dell'Amministrazione Provinciale di Pesaro ed Urbino con sede in Via Gramsci, 7 in Pesaro e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il responsabile suddetto;

- **di considerare** che sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto riguarda la protezione della Salute Pubblica;

- **di rappresentare**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e sue successive modifiche ed integrazioni., che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR Marche con ricorso giudiziale entro e non oltre il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della medesima, oppure entro 120 giorni dal ricevimento con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971;

- **di considerare** il sottostante quadro riassuntivo quale parte integrante della presente determinazione;

#### **QUADRO RIASSUNTIVO:**

1 la Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Cà Lucio di Urbino (PU) risulta autorizzata con Delibera di Giunta Provinciale n° 182 del 1° agosto 2013 avente Ad oggetto: "PROCEDIMENTO COORDINATO DI V.I.A. - A.I.A. - DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. - PROGETTO: "AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' LUCIO PER LA RICOMPOSIZIONE MORFOLOGICA E IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO" IN LOCALITA' CA' LUCIO, COMUNE DI URBINO. GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.16 DEL D.LGS. N. 152/06 E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 29-NONIES E 213 DEL D.LGS 3 APRILE 2006, N° 152";

2. il Ministro dell'Ambiente, mediante Circolare 6 agosto 2013 (Circolare Orlando), formalizzava la cessazione del regime transitorio previsto dalla circolare del Ministro dell'Ambiente del 30/06/2009 la quale, in merito alla definizione di trattamento, stabiliva che la tritovagliatura era da considerarsi una forma di pretrattamento del rifiuto indifferenziato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo previsto dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

3 la summenzionata Circolare dell'agosto 2013 (Circolare Orlando) evidenziava, inoltre, che le operazioni di tritovagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfacevano, da sole, l'obbligo del trattamento dovendo necessariamente includersi un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti contestualmente alla stabilizzazione della frazione organica;

4. la Provincia di Pesaro Urbino, in data 11 febbraio 2014, emanava apposita ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N° 02/2014, avente ad oggetto: *ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 per la celere realizzazione ed attivazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alle seguenti disposizioni: Direttiva 1999/31/CE, Decisione 2003/33/CE, Decreto Legislativo 36/03, Circolare MAATT del 6 agosto 2013.*

5 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e *ss.mm.ii.* l'ordinanza stabiliva che:

a) gli impianti di smaltimento rifiuti di Tavullia (Cà Asprete), Urbino (Cà Lucio) e Fano (Monteschiantello), rispettivamente gestiti i primi due da Marche Multiservizi S.p.A. e il terzo da Aset S.p.A., si dotassero, in deroga alle autorizzazioni rilasciate, di un impianto di vagliatura finalizzato a trattare il rifiuto urbano indifferenziato (CER 200301), onde separare il rifiuto che necessita di stabilizzazione da quello secco che in uscita da detti impianti, può essere smaltito direttamente nelle rispettive discariche;

b) gli enti gestori garantissero l'avvio delle operazioni di vagliatura effettuate dai suddetti impianti entro 40 (quaranta) giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento assicurando, al contempo, la tempestiva elaborazione e presentazione dei documenti necessari al rilascio delle autorizzazioni alle modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in loro possesso, che avrebbe dovuto essere ottenuta entro 6 (sei) mesi dalla medesima data;

6. Il rifiuto che necessitava di stabilizzazione derivante dal trattamento di separazione eseguito negli impianti di cui al punto precedente sarebbe stato conferito per il relativo trattamento presso l'impianto di compostaggio di Urbino (Cà Lucio), gestito da Marche Multiservizi S.p.A. dove si attiverà lo svolgimento del processo di stabilizzazione, predisponendo per il rifiuto stabilizzato, il successivo smaltimento nelle rispettive discariche di provenienza;

7. L'impianto di compostaggio di Urbino Cà Lucio, in deroga all'autorizzazione rilasciata e ai codici CER, avrebbe cessato il trattamento dei rifiuti organici da raccolta differenziata, ad eccezione dei rifiuti da parchi e giardini codice CER 200201, destinando, in considerazione del diverso tipo di processo, l'intera capacità alla stabilizzazione di 40.000 tonnellate annue del rifiuto, proveniente dalla vagliatura degli impianti di cui al punto 1.

8 l'A.R.P.A.M., Dipartimento Provinciale di Pesaro ed Urbino, mediante parere del Responsabile del Servizio Rifiuti, fornito in data 11 febbraio 2014 (prot. n. 4790), esprimeva parere favorevole, sotto il profilo squisitamente ambientale e con specifico riferimento alle conseguenze ambientali prodotte dall'Ordinanza Provinciale n° 02/2014;

9. In data 18 giugno 2014, presso la Provincia di Pesaro – Urbino, si svolgeva, con esito positivo, apposito Tavolo tecnico al cui esame veniva sottoposto il progetto di trattamento meccanico – biologico, finalizzato alla stabilizzazione della frazione organica per la produzione di F.O.S. (Frazione Organica Stabilizzata).

## 8. DATI RELATIVI ALL'IMPIANTO:

Ragione Sociale: **MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.**

P.IVA/CF: **0259030417**

Sede legale e amministrativa: **Via dei Canonici, n. 144 - Comune di Pesaro (PU).**

Sede impianto: **Loc. Cà Lucio di Urbino, Via Cà Gasperino, n. 13 – Comune di Urbino (PU).**

Legale Rappresentante: **Ing. Mauro Tivioli**

Direttore Tecnico: **Ing. Leonardo Tombari**

Elementi principali della modifica non sostanziale autorizzata:

1) ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N° 02/2014 emanata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e *ss.mm.ii.* Prot. Gen. n. 2017/2014, avente ad oggetto: *ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24 per la celere realizzazione ed attivazione di un sistema impiantistico adeguato, in relazione alle seguenti disposizioni: Direttiva 1999/31/CE, Decisione 2003/33/CE, Decreto Legislativo 36/03, Circolare MAATT del 6 agosto 2013.*

Elaborati allegati al progetto:

2) Istanza avente ad oggetto: "Articolo 29 – ter del Decreto Legislativo n° 152/2006 es.m.i. – Articolo 213 del decreto Legislativo n° 152/2006 – Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante sostanziale/variante non sostanziale.

3) Domanda avente ad oggetto: "Articolo 29 ter del decreto Legislativo n° 152/2006 e s.m.i. Articolo 213 del decreto Legislativo n° 152/2006 – Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, variante non sostanziale. Modifiche progettate all'A.I.A. n° 182/2013 del 01.08.2013 – Ordinanza provinciale n° 2/2013 – documenti necessari per l'autorizzazione" (n. prot. n 4696 del 26 marzo 2014);

4) Copia del bonifico effettuato per il sostenimento delle spese istruttorie;

5) Relazione tecnica e revisionale con descrizione dettagliata delle modifiche non sostanziali VIA – AIA rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale 182/2013 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 1547 del 5 ottobre 2009. Allegato 1, punto 1.3. e ai sensi della Delibera di Giunta Provinciale n° 417 del 20 novembre 2009, Allegato A, punto 4.3.



6) C.D. contenente i provvedimenti e gli atti amministrativi promanati dalle diverse Province d'Italia e contenenti le indicazioni che risultano similamente impartite in casi di analoga progettualità impiantistica.

**Si attesta** inoltre che dal presente atto non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia di Pesaro e Urbino.

LA P.O. 13.3 NELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO 13 - AMBIENTE-  
AGRICOLTURA- FONTI RINNOVABILI- PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

**DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

(Sottoscritto con firma digitale)

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**OGGETTO: DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO ; BIOLOGICO DEI RIFIUTI PRESSO LA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI CON SEDE IN LOCALITÀ CÀ LUCIO DI URBINO (PU), IN ADEMPIMENTO ALL;ORDINANZA PROVINCIALE N° 2/2014. DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N° 152, PARTE II, TITOLO III BIS ; ARTICOLO 29 NONIES ; DECRETO LEGISLATIVO 13 GENNAIO 2003, N. 36 ; DECRETO LEGISLATIVO N° 46 DEL 4 MARZO 2014 (TABELLA 5.3 DIRETTIVA 2010/75/UE, D.LGS 46/2014, D.G.R.M. N° 983/2014).**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1781 / 2014**

---

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 11/09/2014

LA P.O. 13.3 NELLE FUNZIONI DI COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SERVIZIO 13 - AMBIENTE-  
AGRICOLTURA- FONTI RINNOVABILI- PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

**DOTT.SSA CECCHINI ELISABETTA**

(Sottoscritto con firma

elettronica)

---

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

*Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... del .....firmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge*

Pesaro, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

TIMBRO

Firma \_\_\_\_\_ --



Prot.Int.n. 56563 del 11.9.2014  
Class.011-12-2  
Fasc. 2012/3/0  
(da citare in eventuali risposte)



Pesaro, 11.09.2014

Al Dirigente del Servizio 13  
SEDE

**OGGETTO:** Autorizzazione alla realizzazione di un impianto di trattamento meccanico – biologico presso la Discarica per rifiuti non pericolosi con sede in Località Cà Lucio di Urbino (PU) in adempimento all’Ordinanza Provinciale n° 02/2014 –  
**NORMATIVA DI RIFERIMENTO:** Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte II, Tit.III bis – art.29 nonies – Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 – Decreto Legislativo n° 46 del 4 marzo 2014. (Tab. 5.3 della Direttiva 2010/75/Ue, D.Lgs. 46/2014, D.G.R.M. n° 983 del 7 agosto 2014)R.

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

VISTO,

- 1) che la Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Cà Lucio di Urbino (PU) è autorizzata con Delibera di Giunta Provinciale n° 182 del 1° agosto 2013 avente ad oggetto: PROCEDIMENTO COORDINATO DI V.I.A. - A.I.A. - DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. - PROGETTO: "AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' LUCIO PER LA RICOMPOSIZIONE MORFOLOGICA E IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO" IN LOCALITA' CA' LUCIO, COMUNE DI URBINO. GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.16 DEL D.LGS. N. 152/06 E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 29-NONIES E 213 DEL D.LGS 3 APRILE 2006, N° 152;
- 2) che il Ministro dell’Ambiente, mediante Circolare 6 agosto 2013 (Circolare Orlando), formalizzava la cessazione del regime transitorio previsto dalla circolare del Ministro dell’Ambiente del 30/06/2009 la quale, in merito alla definizione di trattamento, stabiliva che la tritovagliatura era da considerarsi una forma di pretrattamento del rifiuto indifferenziato ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;



3) che la summenzionata Circolare dell'agosto 2013 (Circolare Orlando) evidenziava, inoltre, che le operazioni di tritovagliatura, pur rappresentando un miglioramento della gestione dei rifiuti indifferenziati, non soddisfacevano, da sole, l'obbligo del trattamento dovendo necessariamente includersi un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti contestualmente alla stabilizzazione della frazione organica;

4) che la Circolare del 6 agosto 2013, a compimento delle procedure avviate dalla Commissione affermava che: *“ le operazioni e i processi che soddisfano i requisiti minimi per rispettare il vincolo del conferimento in discarica dei soli rifiuti trattati sono il trattamento effettuato mediante tecnologie più o meno complesse come ad esempio la bioessiccazione e la digestione anaerobica previa selezione, il trattamento meccanico e biologico e l'incenerimento con recupero di calore e/o energia ”*;

5) che l'articolo 191 (*Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi*) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, enuncia che *“... il Presidente della Provincia può emettere, nell'ambito della propria competenza, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a specifiche forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ...”*;

6) il comma 4, del medesimo articolo 191, il quale recita: *“le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti”*;

7) l'articolo 191 (*Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi*) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo cui *“... il Presidente della Provincia può emettere, nell'ambito della propria competenza, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a specifiche forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ...”* ed il comma 4, del medesimo articolo, il quale recita: *“le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti”*;

8) che la successiva ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N° 02/2014 emanata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e *ss.mm.ii.* Prot. Gen. n.



2017/2014, avente ad oggetto: *Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 3 della Legge Regionale 12 ottobre 2009, n. 24, di cessazione dei conferimenti dei rifiuti e di esercizio provvisorio temporaneo;*

9). che in base alla suddetta Ordinanza Provinciale si stabiliva: a) gli impianti di smaltimento rifiuti di Tavullia (Cà Asprete), Urbino (Cà Lucio) e Fano (Monteschiantello), rispettivamente gestiti i primi due da Marche Multiservizi S.p.A. e il terzo da Aset S.p.A., si dotassero, in deroga alle autorizzazioni rilasciate, di un impianto di vagliatura finalizzato a trattare il rifiuto urbano indifferenziato (CER 200301), onde separare il rifiuto che necessita di stabilizzazione da quello secco che in uscita da detti impianti, può essere smaltito direttamente nelle rispettive discariche;

b) che in base alla suddetta Ordinanza Provinciale gli enti gestori garantissero l'avvio delle operazioni di vagliatura effettuate dai suddetti impianti entro 40 (quaranta) giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento assicurando, al contempo, la tempestiva elaborazione e presentazione dei documenti necessari al rilascio delle autorizzazioni alle modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in loro possesso, che avrebbe dovuto essere ottenuta entro 6 (sei) mesi dalla medesima data;

10) che la stessa A.R.P.A.M., Dipartimento Provinciale di Pesaro ed Urbino, all'uopo interrogata, mediante *parere* del Responsabile del Servizio Rifiuti, fornito in data 11 febbraio 2014 (prot. n. 4790), esprimeva il proprio parere favorevole, sotto il profilo squisitamente ambientale e con riferimento alle conseguenze ambientali prodotte dall'Ordinanza Provinciale n° 02/2014.

CONSIDERATO,

- che la presente Autorizzazione attiene alla GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO – BIOLOGICO DEI RIFIUTI in grado di separare la frazione umida da quella secca che viene immediatamente smaltita in discarica;



- che il progetto ivi autorizzato viene dalla conversione del precedente impianto di compostaggio in processo di T.M.B. (Trattamento meccanico – biologico) nell'attuale separazione meccanica (vagliatura) e trattamento biologico (coccinelle, biocelle e capannone) identificata come operazione R3 di cui all'Allegato C del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
- che il progetto autorizzato discende dalle stesse disposizioni contenute nell'Ordinanza Provinciale n° 02/2014, punti 2 e 3 ed ivi riportati: 2. Il rifiuto che necessita di stabilizzazione derivante dal trattamento di separazione eseguito negli impianti di cui al punto precedente dovrà essere conferito per il relativo trattamento presso l'impianto di compostaggio di Urbino (Cà Lucio), gestito da Marche Multiservizi S.p.A. dove si attiverà lo svolgimento del processo di stabilizzazione, predisponendo per il rifiuto stabilizzato, il successivo smaltimento nelle rispettive discariche di provenienza; 3. L'impianto di compostaggio di Urbino Cà Lucio, in deroga all'autorizzazione rilasciata e ai codici CER, dovrà cessare il trattamento dei rifiuti organici da raccolta differenziata, ad eccezione dei rifiuti da parchi e giardini codice CER 200201, destinando, in considerazione del diverso tipo di processo, l'intera capacità alla stabilizzazione di 40.000 tonnellate annue del rifiuto, proveniente dalla vagliatura degli impianti di cui al punto 1.
- che il progetto risulta ispirato al pieno rispetto delle Migliori Tecniche Disponibili (M.T.D.) indicate nel Decreto Ministeriale n. 3622 del 29 gennaio 2007;
- che all'interno del processo gestionale si provvede, contestualmente: a) al mantenimento della produzione di ammendante compostato verde derivante da ramaglie; b) all'eliminazione dell'attività R4, connessa precedentemente alla tritovagliatura; c) all'attivazione dell'attività R13 per quanto riguarda i metalli ed il F.O.S. stoccato all'interno del capannone; d) all'utilizzazione di ammendante fuori specifica (codice CER 190503) come F.O.S. ai fini della ricopertura giornaliera della discarica (operazione R11);
- che le fasi connesse alla biostabilizzazione contemplate dalla presente autorizzazione risultano caratterizzate da una sostanziale similarità con la precedente tecnologia utilizzata nel processo di compostaggio;



- che mentre il precedente processo di compostaggio risultava costituito dalle fasi: di ricezione e pretrattamento, bioossidazione accelerata, maturazione e raffinazione, attualmente il trattamento meccanico – biologico si avvale di procedure analoghe, anche se privato del rifiuto propriamente organico (C.E.R. 200108);
- che anche se impiantisticamente non sono state quindi realizzate quindi modificazioni strutturali, da un punto di vista logistico sono state introdotte le seguenti variazioni: a) utilizzazione della zona di stoccaggio della F.O.S. della precedente struttura di ricezione costituita da capannone chiuso e dotato di aspirazione mediante filtro chimico – fisico); b) utilizzazione dell'area precedentemente indicata nell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stoccaggio delle ramaglie e del compost; c) operazioni di trattamento meccanico, tramite aprisacco e vagliatura, condotte all'interno dell'area coperta al di sotto della tettoia;

DATO ATTO,

*- che è stata condotta un'autonoma valutazione sul contenuto della documentazione tecnica, al fine di proporre l'inserimento nell'autorizzazione, delle prescrizioni idonee a garantire la tutela dell'interesse pubblico conformemente ai principi fondamentali riguardanti la corretta gestione dei rifiuti ai sensi della Parte Quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), Titolo I (Gestione dei rifiuti), capo I (Disposizioni generali), articolo 178 (Principi), secondo i quali: "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga". A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali";*



- che la valutazione della documentazione tecnica si è ispirata, inoltre, al precetto contenuto nell'articolo 29 – sexies (Autorizzazione Integrata Ambientale), il quale, al comma 1 dispone quanto segue: “L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi del presente decreto deve includere tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6, comma 15, e 29 – septies, al fine di conseguire in elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”;

- che la predetta autonoma valutazione ha contemplato l'avvenuta conformità dell'opera alle disposizioni generali e specifiche contenute nel Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Norme in materia di discariche) e ciò in ottemperanza all'articolo 29 – bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale così recita: “ Per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;

- che fanno parte integrante di tale autorizzazione i seguenti documenti,

- 1) Istanza avente ad oggetto: “Articolo 29 – ter del Decreto Legislativo n° 152/2006 es.m.i. – Articolo 213 del decreto Legislativo n° 152/2006 – Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti/variante sostanziale/variante non sostanziale.
- 2) Domanda avente ad oggetto: “ Articolo 29 ter del decreto Legislativo n° 152/2006 e s.m.i. Articolo 213 del decreto Legislativo n° 152/2006 – Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, variante non sostanziale. Modifiche progettate all'A.I.A. n° 182/2013 del 01.08.2013 – Ordinanza provinciale n° 2/2013 – documenti necessari per l'autorizzazione” (n. prot. n 4696 del 26 marzo 2014).
- 3) Copia del bonifico effettuato per il sostenimento delle spese istruttorie
- 4) Relazione tecnica e revisionale con descrizione dettagliata delle modifiche non sostanziali alla Delibera di Giunta Provinciale VIA – AIA n° 182/2013 ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n° 1547 del 5 ottobre 2009. Allegato 1, punto 1.3. e ai sensi della Delibera di Giunta Provinciale n° 417 del 20 novembre 2009, Allegato A, punto 4.3.





5) C.D. contenente i provvedimenti e gli atti amministrativi promanati dalle diverse Province d'Italia e contenenti le indicazioni che risultano similmente impartite in casi di analoga progettualità impiantistica.

*RITENUTO, infine, di proporre l'adozione delle seguenti ulteriori prescrizioni finalizzate alla tutela del bene giuridico oggetto della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2206, n. 152, con precipuo riferimento al Titolo III bis (L'Autorizzazione Integrata Ambientale).*

*Tutto ciò premesso, per tutti i motivi, in fatto ed in diritto, così come sopra illustrati, richiamati ed argomentati, il sottoscritto Dott. Massimo Baronciani, responsabile dell'istruttoria in oggetto, acquisite ed esperite tutte le valutazioni necessarie al fine di poter accertare la sussistenza delle condizioni per il rilascio della presente Determina, da ritenersi "modifica non sostanziale che contempla l'aggiornamento dell'autorizzazione" ed integrazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di Giunta Provinciale VIA – AIA n° 182 del 1° agosto 2013.*

### **PROPONE**

1. di autorizzare e prescrivere la GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO – BIOLOGICO DEI RIFIUTI presso la Discarica per rifiuti non pericolosi di Cà Lucio di Urbino (PU), nell'accezione di modifiche non sostanziali richiedenti l'aggiornamento dell'A.I.A., ai sensi degli Artt. 29 nonies e 29 ter del Decreto Legislativo n. 128 del 29 giugno 2010 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs 152/2006), della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1547 del 5 ottobre 2009 (punto 1.3 – allegato 1), della D.G.P. n. 417 del 20.11.2009 (punto 4.3- allegato A).
2. che la Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Cà Lucio di Urbino (PU), autorizzata con Delibera di Giunta Provinciale n° 182 del 1° agosto 2013 ) avente ad oggetto: *PROCEDIMENTO COORDINATO DI V.I.A. - A.I.A. - DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. - PROGETTO: "AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA' LUCIO PER LA RICOMPOSIZIONE MORFOLOGICA E IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO" IN LOCALITA' CA' LUCIO, COMUNE DI URBINO. GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.16 DEL D.LGS. N. 152/06 E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE*



INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 29-NONIES E 213 DEL D.LGS 3 APRILE 2006, N° 152”), si attenga alle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale medesima, oggi regolamentata dal Titolo III bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in luogo del precedente Decreto Legislativo 59/2005, abrogato;

3) l’adozione delle prescrizioni proposte e condivise come sopra specificato.

IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

(Dott. Massimo Baronciani)

MB/mb/gic -